CONVENZIONE

tra

l'**Ufficio del Giudice di Pace di Firenze**, con sede a Firenze, in Viale Guidoni n. 61, codice fiscale 94055130481, in persona del Presidente del Tribunale di Firenze, Dott. Angelo Antonio Pezzuti,

e

il **Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze**, con sede legale a Firenze, via delle Pandette n. 35, codice fiscale 01279680480, nella persona della Direttrice, Prof.ssa Irene Stolzi e con la Prof. Paola Lucarelli quale responsabile del progetto,

e

l'Ordine degli Avvocati di Firenze, con sede legale a Firenze, Viale Guidoni 61, codice Fiscale 80012190486, in persona del Presidente, Avv. Sergio Paparo

PREMESSA

In seguito all'approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la legge delega n. 206 del 2021 ha dato avvio a un importante intervento di riforma del sistema giudiziario italiano, con l'obiettivo di abbattere sensibilmente sia il contenzioso in arretrato che la durata media dei procedimenti. Tale processo d'innovazione si è tradotto, tra le altre, nella riforma del processo civile di cui al d.lgs. 149/2022 e in quella dell'Ufficio per il Processo (D.l. 80/2021 e d.lgs. 151/2022), che dimostrano l'adozione di un nuovo approccio alla giustizia, incentrato sulla flessibilità, sul lavoro di squadra, sulla digitalizzazione e su una forte tendenza all'interdisciplinarità.

Particolarmente significativa appare l'implementazione dell'Ufficio per il processo, appositamente rinnovato, oltre che nella struttura, anche per quanto riguarda le mansioni riservate ai funzionari, tra le quali rientrano, come noto, *a)* attività preparatorie e di supporto ai compiti del magistrato, quali, ad esempio, lo studio del fascicolo e la compilazione delle relative schede riassuntive, la preparazione delle udienze, la selezione dei presupposti di mediabilità della lite, lo svolgimento di ricerche giurisprudenziali e dottrinali, la predisposizione di bozze di provvedimenti, il supporto al giudice nel compimento delle verifiche preliminari; *b)* attività dirette al miglioramento dell'organizzazione del lavoro sia del singolo magistrato, sia dell'ufficio nel suo complesso, come, ad esempio, il supporto nella creazione di banche dati di giurisprudenza locale, l'attuazione di progetti organizzativi finalizzati a incrementare la produttività, ad abbattere l'arretrato e a prevenirne la formazione.

Tuttavia, l'intervento riformatore si è concentrato esclusivamente sul Tribunale ordinario e sulla Corte d'appello. Ne è rimasto escluso l'ufficio del Giudice di Pace, ove all'aumento della relativa competenza previsto dalla novella – e al conseguente incremento del carico di lavoro – non è corrisposta un'adeguata somministrazione di

risorse. Il che, anche in considerazione delle ulteriori competenze che verranno assegnate ai giudici di pace a decorrere dal mese di luglio 2026 in forza del Decreto Milleproroghe 2024, giustifica un intervento mirato a rispondere alle esigenze dell'ufficio del Giudice di Pace, con il doppio fine di dotare tale ufficio di un metodo di organizzazione del lavoro che possa sopperire all'attuale mancanza del *team* di supporto che, presso il Tribunale ordinario e la Corte d'appello, è invece costituito dagli addetti all'Ufficio per il Processo, con l'auspicabile effetto di ridurre la durata media dei procedimenti.

Ciò considerato, si ritiene opportuno avviare una collaborazione tra le Parti, avente ad oggetto l'applicazione al contenzioso civile dell'Ufficio del Giudice di Pace di una **sperimentazione di forme organizzative di Ufficio per il processo**, al fine di aumentare la produttività e ridurre le criticità attualmente presenti.

Tanto premesso,

richiamati:

- l'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni (che regolamenta la possibilità per le Pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e ne prevede la sottoscrizione digitale);
- il D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dal d.lgs. 10 marzo 2023, n. 28;
- il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla l. 11 agosto 2014, n. 114 ("Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari");
- la legge delega 28 aprile 2016, n. 57, ed in particolare l'art. 5 della stessa, il quale prevede che l'ufficio del giudice di pace è coordinato dal presidente del tribunale, che provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo;
- il decreto legislativo n. 116/2017 che ha attuato la riforma della magistratura onoraria prevista dalla L. 57/2016 e successive modifiche;
- il GDPR 679/2016, in materia di protezione dei dati personali;
- il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2021, n. 113;
- il D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della l. 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata;

- il D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 151, recante norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 e della legge 27 settembre 2021, n. 134.

Art.1 – Premesse.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 – Oggetto.

Oggetto del presente accordo è la promozione di attività di supporto all'Ufficio dei giudici di pace di Firenze, finalizzato al raggiungimento di crescenti livelli di efficienza, attraverso la sperimentazione di forme organizzative di ufficio per il processo, da definire nel dettaglio in apposito documento progettuale che sarà condiviso dalle Parti nell'ambito della cabina di regia a tale scopo istituita.

Art. 3 – Cabina di regia.

Gli Enti Partner del Progetto formano una cabina di regia che ha il compito di condividere i profili di dettaglio delle attività.

Alla cabina di regia, che si riunirà periodicamente, partecipano: il Presidente del Tribunale, e/o un suo delegato, il Dirigente amministrativo dell'Ufficio del Giudice di pace, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati, e/o un suo delegato, un rappresentante dei giudici di pace scelto dagli stessi, la Prof. Paola Lucarelli, quale responsabile del progetto per il Dipartimento di Scienze giuridiche. A discrezione delle Parti potranno essere invitati a partecipare altri interessati al progetto.

La cabina di regia ha il compito di:

- redigere il documento progettuale operativo relativo all'anno di attività;
- monitorare lo svolgimento delle attività e il relativo esito;
- valutare le eventuali criticità e difficoltà operative, nonché l'impatto del progetto anche concordando eventuali azioni migliorative;
- proporre la diffusione degli esiti del progetto anche al fine della eventuale istituzionalizzazione del modello.

Art. 4 - Impegno delle Parti.

Le Parti nel rispetto del principio della leale collaborazione, si impegnano a dare attuazione alla presente Convenzione, in particolare:

- il Dipartimento di Scienze giuridiche tramite la Clinica legale Ufficio per il Processo (UpP) promuove la partecipazione al progetto di studenti di tutti i corsi di laurea, affinché vengano destinati, compatibilmente con il percorso di studi, al supporto dei giudici di pace secondo il documento progettuale operativo condiviso in cabina di regia. Gli studenti sono coordinati da un

Borsista/Assegnista universitario e dal Responsabile scientifico della Clinica legale;

- l'Ordine degli Avvocati, tramite i suoi Consiglieri delegati, si impegna nella formazione degli studenti iscritti alla Clinica legale UpP, con riferimento alle attività di supporto nell'Ufficio del Giudice di pace; contribuisce attivamente nella definizione delle criticità e delle priorità di intervento e nel monitoraggio degli esiti, anche con il contributo di *Partner* operativi;
- l'Ufficio del Giudice di pace, mediante il coinvolgimento dei Giudici di pace e del personale amministrativo, si impegna ad accogliere il supporto nelle attività previste dal documento operativo condiviso in Cabina di regia, mettendo a disposizione spazi, strumenti e applicativi adeguati alla realizzazione del progetto.

Art. 5 – Approvazione della convenzione.

La Convenzione è approvata dagli Organi degli Enti stipulanti.

Il Presidente del Tribunale di Firenze provvede, a sua volta, a portarla prontamente a conoscenza del Ministero della Giustizia e a chiedere la prevista autorizzazione.

Art. 6 – Raccolta e impiego del materiale.

I soggetti che prestano attività di supporto ai giudici di pace sono autorizzati dall'Ufficio giudiziario a prendere visione dei fascicoli e dell'altro materiale necessario allo svolgimento della loro attività (ad esempio documenti contenti informazioni statistiche sulle pendenze). La documentazione è utilizzata per i soli scopi previsti dalla presente convenzione.

Al fine di evitare qualsiasi eventuale conflitto di interesse tra le attività di ricerca e le eventuali attività professionali del personale universitario, quest'ultimo, nel caso sia iscritto all'albo degli avvocati o dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, si impegna a non assumere per conto proprio o di avvocati associati incarichi presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze per tutta la durata della ricerca.

Articolo 7 - Obbligo di riservatezza.

Tutti i soggetti che prestano attività di supporto ai giudici di pace ai sensi della presente convenzione sono tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza e il segreto d'ufficio nei modi previsti dalla normativa vigente e a non utilizzare a fini privati le informazioni in qualsiasi modo acquisite nel corso dell'attività prestata presso l'Ufficio. Pertanto, gli stessi sono tenuti a non divulgare, diffondere e comunicare tali informazioni e notizie a soggetti terzi nonché ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune al fine di mantenere riservati i dati acquisiti e prevenire accessi non autorizzati, sottrazioni e manipolazioni degli stessi.

Tali impegni verranno assunti personalmente da ciascun soggetto coinvolto tramite la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione scritta.

Articolo 8 - Copertura assicurativa

L'espletamento dell'attività posta in essere in esecuzione della presente convenzione non potrà mai dare luogo ad un rapporto di lavoro subordinato od autonomo con l'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze o con il Ministero della Giustizia, né comportare oneri a carico degli stessi o comunque della finanza pubblica.

Il personale universitario avrà la copertura assicurativa come previsto dalla normativa in materia di assicurazione, assolta dall'Università di Firenze, la quale si impegna altresì ad assicurare gli stessi per la responsabilità civile.

In caso di incidente durante lo svolgimento dell'attività, lo studente o il borsista/assegnista universitario segnala all'Università l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

Art. 9 – Durata e disposizioni finali.

La presente Convenzione ha durata annuale e può essere rinnovata tacitamente per due volte.

L'atto è registrato in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

Per ogni eventuale controversia concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione della presente Convenzione è competente il Foro di Firenze, previo tentativo di composizione bonaria.

Sottoscritto digitalmente

Presidente del Tribunale di Firenze

Ministero della Giustizia
TRIBUNALE DI FIRENZE
Il Presidente
Angelo Antonio Pezzuti

PEZZUTI ANGELO ANTONIO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
07.05.2025 17:11:11 GMT+01:00

Direttrice del Dipartimento di Scienze giuridiche di Firenze

Irene Stolzi
05.05.2025 10:35:34
GMT+01:00

Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

PAPARO SERGIO
2025.05.07 11:06:45
CN=PAPARO SERGIO
C=IT
O=ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE
2.5.4.97=VATIT-80012190486
RSA/2048 bits